

La conclusione del contratto "Inter absentes" secondo il Diritto Italiano

Il problema della conclusione del contratto *inter absentes* è stato oggetto di numerosi dibattiti accademici e sono tuttora materia di discussione il momento ed il luogo in cui si ha la conclusione del contratto. La necessità di fare chiarezza nasce direttamente da esigenze del mondo imprenditoriale che, spesso, trascurando tale fase fondamentale del rapporto giuridico si trovano, inconsapevolmente, ad essere ritenuti responsabili di eventuali inadempimenti derivanti dal rapporto contrattuale nato e, quindi, produttivo di effetti.

Con il presente articolo si vuole rendere noto quella che è la dottrina e l'interpretazione dominante del principio enunciato all'Art. 1335 del nostro codice civile, vale a dire del principio di cognizione previsto dal nostro codice civile e relativo, per l'appunto al momento di conclusione del contratto, qualora ad essere applicata al rapporto è la legge italiana.

L'articolo 1335 "**Presunzione di Conoscenza**" recita che: "La proposta, la accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia."

E' evidente che il problema si pone essenzialmente nel caso di conclusione del contratto *inter absentes*, **vale a dire nel caso in cui le Parti contraenti non si trovino nello stesso luogo e nello stesso momento.**

Secondo l'interpretazione tradizionale, la norma contenebbe una mera presunzione di conoscenza: dal fatto noto costituito dall'arrivo all'indirizzo del destinatario, la legge risalirebbe al fatto ignorato, costituito dalla presa di conoscenza del contenuto dell'atto.

Tale presunzione sarebbe superabile solo in quanto il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nella impossibilità di averne notizia. Si tratterebbe, dunque, di una presunzione relativa che determinerebbe l'inversione dell'onere della prova.

"La presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo di questo all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale. Peraltro, la trasmissione e la consegna di un atto unilaterale recettizio al destinatario può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, mentre è a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa. (Fattispecie concernente la diffida ad adempiere un contratto preliminare di vendita)". Mass. Giur. It., 2002 Cass. civ. 26.03.2002 n. 4310

Sebbene quella riferita sia la tesi maggiormente diffusa non mancano opinioni discordi, anche autorevoli. Secondo alcuni, la norma dimostrerebbe l'accoglimento non del principio della conoscenza, ma di quello della ricezione, avendo stabilito l'equivalenza tra il fatto dell'arrivo all'indirizzo (conoscibilità) e il fatto della conoscenza: essa, in sostanza, porrebbe una stretta equivalenza tra la possibilità di conoscere e la conoscenza. A sostegno di tale ricostruzione si adduce la circostanza che l'art. 1335, da un lato, nega la prova contraria al dichiarante, dall'altra consente al destinatario di provare non l'effettiva mancanza di conoscenza, ma la concreta mancanza di possibilità di conoscenza, se non determinata da colpa: pertanto consentirebbe di provare una circostanza che impedisce la stessa equipollenza posta dalla norma (Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, 316).

Personalmente appoggio la tesi di coloro che sostengono che la prova contraria prevista dall'art. 1335 si riferisce soltanto alle **circostanze oggettive, con la esclusione di tutto ciò che attiene alla sfera soggettiva del dichiarante**; nel caso di normale percepibilità della dichiarazione la legge porrebbe, dunque, una doppia presunzione: la prima, semplice, che con l'arrivo della dichiarazione al domicilio del destinatario la dichiarazione sia conoscibile lo stesso; la seconda, assoluta, che la conoscibilità equivalga alla conoscenza (Ravazzoni, La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Milano, 1966, 326 ss.).

Sebbene dibattuto in dottrina, relativamente all'atteggiamento da tenere da parte del destinatario ritengo che quest'ultimo non dovrà limitarsi ad assumere una **condotta passiva, e invece, dovrà assumere un atteggiamento di collaborazione**. Questo è un aspetto fondamentale proprio perché determina l'assunzione o meno di responsabilità del proponente ad adempiere, nel caso di un contratto di compravendita, ad esempio, all'obbligazione di produrre e consegnare nei tempi e nei modi indicati nell'offerta.

Ad avvallare quest'interpretazione di obbligo del ricevente ad assumere un atteggiamento di collaborazione si sostiene che, come nel caso di un'obbligazione di dare, si richiede una presa di consegna, come nel caso delle obbligazioni di fare il mettersi in condizione di trarre utilità dalla prestazione ed approfittarne effettivamente così, **nel caso della ricezione si dovrebbe configurare a carico del ricevente l'obbligo di mettersi in condizione di prendere conoscenza e nel prendere conoscenza del loro contenuto** (Mirabelli, 100; v. anche Rescigno, 240).

Da ciò e per conseguenze giuridiche che ne deriverebbero per il ricevente, diventa importante, secondo questa interpretazione, individuare il luogo dove l'accettante deve far pervenire la sua dichiarazione perché possa rendersi operante la presunzione di conoscenza dell'art. 1335.

La prima questione è se per "indirizzo" si debba intendere



la residenza del proponente o il suo domicilio effettivo o quello eletto, ovvero la sua dimora.

“Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto perché la sede di lavoro possa ritenersi "indirizzo" del destinatario ai fini della presunzione di conoscenza di cui al citato art. 1335 c.c. non è necessario che sul posto di lavoro sia prevista una struttura organizzativa aziendale per lo smistamento della corrispondenza, essendo sufficiente che da parte del datore di lavoro e della sua organizzazione non vi sia un rifiuto della corrispondenza diretta ai propri dipendenti.” Cass. civ. Sez. lavoro 20.01.2003 n. 773

Veniamo, quindi, all'aspetto più importante e, cioè, alla possibilità, per il ricevente, di svincolarsi, eventualmente, degli obblighi derivanti dall'accettazione da parte dell'accettante.

Dimostrato da parte del dichiarante che l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario opera la presunzione che quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

Per vincere la presunzione, secondo la dottrina dominante, il ricevente non può limitarsi a provare di non aver avuto conoscenza dell'atto, **ma deve dimostrare l'impossibilità, senza sua colpa, di conoscere** (Giampiccolo, 316). Il concetto di colpa, in tale ambito, **va inteso in senso oggettivo quale impedimento estraneo alla sfera di organizzazione del destinatario o al suo fatto volontario** (Bianca, Diritto civile, III, rist., Milano, 1993, 224; Ravazzoni, 326).

Quindi, il destinatario **ha l'onere di provare di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione** ed a tal fine deve fornire la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà ovvero del ricevimento di un testo difforme da quello di cui il mittente esibisca copia.

Citiamo, a conclusione di questa breve analisi quanto stabilito dalla Cass. civ. 28.01.1985 n. 450

*“Il principio stabilito dalla norma dell'art. 1335 c. c., secondo cui ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate, con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, e cioè fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale **la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile, che non è configurabile nell'ipotesi in cui non rimanga interrotto in modo assoluto il collegamento (anche telefonico od epistolare) del soggetto con il detto luogo di destinazione di quella dichiarazione**”.*

Giuseppe De Marinis

demarinis@commercioestero.net